

AVVISO COMUNE

Le parti firmatarie del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Artigiane Area Meccanica – Orafi – Odontotecnici, stipulato in data 30 settembre 2025
CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto - CNA Veneto - CASARTIGIANI del Veneto
FIOM CGIL Veneto - FIM CISL Veneto - UILM UIL Veneto.

Premesso che,

ai sensi dell'art. 9 del CCRL Area Meccanica – Orafi – Odontotecnici del 30 settembre 2025, le Parti hanno previsto l'erogazione di una misura di welfare aziendale su base contrattuale, quale elemento strutturale del trattamento economico riconosciuto ai lavoratori con carattere di ultrattività alla scadenza del CCRL, pur mantenendone la natura di welfare;

che gli importi del welfare maturano in quote mensili e che il valore mensile si ricava suddividendo in dodicesimi l'importo complessivo previsto dal CCRL;

che a partire dall'anno 2026 e così per quelli successivi, l'assegnazione della soluzione di welfare avverrà entro il 12 luglio, con annotazione/regolazione nel cedolino di giugno dell'anno di competenza;

che in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, la soluzione di welfare spetta in misura proporzionale al maturato su base mensile nell'anno di riferimento, a condizione che il lavoratore abbia maturato almeno 3 mesi di anzianità aziendale alla data di cessazione, come previsto dall'art. 9 del CCRL; l'avvenuta erogazione del welfare aziendale verrà evidenziata con regolazione e/o annotazione nell'ultimo cedolino utile.

Tutto ciò premesso:

Le Parti precisano che il periodo di riferimento utile alla maturazione del welfare deve intendersi riferito ai 12 mesi precedenti l'assegnazione e dunque per il 2026 e per gli anni a seguire:

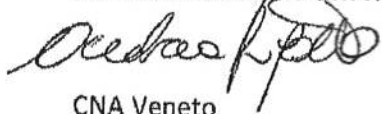
- anno di riferimento per il 2026: dal 01.07.2025 al 30.06.2026
- anno di riferimento per il 2027: dal 01.07.2026 al 30.06.2027

Le Parti specificano, inoltre, che la previsione del requisito minimo di 3 mesi di anzianità aziendale, ai fini del riconoscimento del welfare in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, deve intendersi riferito alle cessazioni intervenute a far data dal 01/01 di ciascun anno di assegnazione.

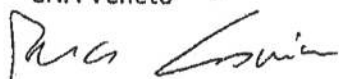
Letto, confermato e sottoscritto

Mestre (VE), 12/01/2026

CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto



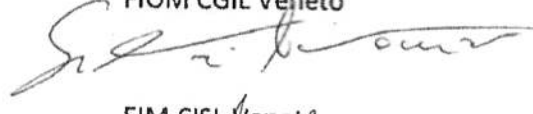
CNA Veneto



CASARTIGIANI del Veneto

Umberto D'aliberti

FIOM CGIL Veneto



FIM CISL Veneto



UILM UIL Veneto

